



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

<p>REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO</p>
--

approvato con atto di C.C. n. 3 del 15.02.2012

in vigore dal 15 febbraio 2012

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2012)

Art. 1 Istituzione

È istituito, nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò, un Mercato Agricolo così come definito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, dalla Legge Regionale n. 7 del 25.07.2008 come modificata dalla Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 3, consistente nella vendita di prodotti agricoli – anche trasformati – da parte di Imprenditori Agricoli regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Art. 2 Finalità

L'istituzione ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
- c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3 Pianificazione del mercato dei produttori agricoli

L'Amministrazione Comunale svolge una funzione generale di pianificazione dei mercati dei produttori agricoli.

La Giunta Comunale redige con valore triennale il Piano dei Mercati dei produttori agricoli nel quale sono previste le aree pubbliche o private di istituzione dei mercati stessi.

Art. 4 Gestione dei mercati

Il mercato di cui al presente regolamento può essere gestito dal Comune direttamente sulla base di apposito disciplinare oppure affidato in gestione ad associazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite apposita convenzione.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) l'individuazione delle aziende ammesse al mercato nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 5, anche a rotazione, con riferimento alla stagionalità della produzione;

- b) l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
- c) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- d) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati, ai fini del calcolo dei tributi dovuti.

Art. 5 **Soggetti ammessi alla vendita**

Sono ammessi alla partecipazione al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole, i loro consorzi ed i coltivatori diretti iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228.

L'impresa agricola deve avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende richiedenti:

1. Sede dell'azienda nel Comune di Ponte San Nicolò;
2. Sede dell'azienda in provincia di Padova;
3. Azienda che propone in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
4. Azienda che propone in vendita prodotti biologici certificati;
5. Azienda che abbia presentato la comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Gestore la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, completa di copia dell'Attestazione di Registrazione Sanitaria dell'azienda, per la vendita ed il trasporto di prodotti alimentari, rilasciata dalla competente ULSS; la comunicazione avrà efficacia immediata.

In ragione della stagionalità dei prodotti agricoli potrà essere prevista la presenza alternata dei singoli operatori.

Art. 6 **Prodotti in vendita**

Possono essere posti in vendita i seguenti prodotti agroalimentari freschi o trasformati:

- a) Prodotti ortofrutticoli
- b) Latte, formaggi e derivati
- c) Marmellate, miele e conserve
- d) Carni e salumi, uova
- e) Prodotti trasformati
- f) Vino, aceto e olio
- g) Cereali, pane e prodotti da forno
- h) Pesci e molluschi
- i) Fiori e piante

Ogni azienda può porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione. I prodotti posti in vendita devono preferibilmente rispettare la naturale stagionalità degli stessi, essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

L'imprenditore agricolo partecipante al mercato, si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Art. 7

Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui alla lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 cm dal suolo.

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 8

Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. Nei cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato si dovranno evidenziare le informazioni sul luogo di origine territoriale dei prodotti e dell'impresa produttrice, per una corretta indicazione al consumatore.

Art. 9
Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 114/1998 e dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e ribadito dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa e del presente regolamento.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981.

Il Comune esclude dalla partecipazione al mercato agricolo coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività.

I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo di effettuare verifiche, anche in azienda, sulla provenienza dei prodotti, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 10
Fase di sperimentazione

Il mercato verrà avviato con una fase sperimentale della durata di 24 mesi. Durante ed al termine della sperimentazione ci sarà un confronto con le Associazioni di categoria per valutare la fase sperimentale ed adottare gli atti conseguenti.

INDICE

Art. 1 Istituzione	1
Art. 2 Finalità.....	1
Art. 3 Pianificazione del mercato dei produttori agricoli	1
Art. 4 Gestione dei mercati.....	1
Art. 5 Soggetti ammessi alla vendita.....	2
Art. 6 Prodotti in vendita	2
Art. 7 Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie	3
Art. 8 Tracciabilità e prezzi di vendita	3
Art. 9 Disciplina amministrativa e controlli	4
Art. 10 Fase di sperimentazione	4